

La nozione legislativa di consumatore: un contributo di filosofia del diritto

*Adriano Zambon**

Sommario

Lo scopo di questo scritto è proporre un argomento filosofico-giuridico relativo all'interpretazione di un'importante definizione legislativa di consumatore nell'ordinamento giuridico italiano. Dopo una descrizione delle principali interpretazioni di questa definizione, si sosterrà che l'interpretazione da preferire è quella che garantisce una più forte connessione tra il significato ascritto alla definizione legislativa e il significato principale che il termine definito ha nel linguaggio ordinario. La ragione di questa preferenza è da trovarsi nella preservazione della connessione fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario, che è necessaria perché un ordinamento giuridico funzioni bene.

Parole chiave: Consumatore. Diritto dei consumatori. Definizioni. Linguaggio giuridico. Linguaggio ordinario.

Abstract

The aim of this paper is to propose a legal-philosophical argument regarding the interpretation of an important legislative definition of consumer in the Italian legal system. After a description of the main interpretations of this definition, it will be claimed that the interpretation to be preferred is the one that guarantees a stronger connection between the meaning ascribed to the legislative definition and the main meaning that the defined term has in ordinary language. The reason for this preference is to be found in the preservation of the connection between legal language and ordinary language, which is necessary for a legal system to work well.

Keywords: Consumer. Consumer Law. Definitions. Legal Language. Ordinary Language.

* Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122, Milano, Italia, adriano.zambon@unimi.it. Questo articolo è la versione rivista di un intervento presentato al XXV seminario italo-franco-luso-spagnolo di Teoria del diritto, tenutosi presso l'Università di Genova l'8 e il 9 novembre 2019. Desidero ringraziare i partecipanti al seminario che con i loro commenti e le loro domande mi hanno permesso di migliorare il contributo e di arrivare alla presente versione.

1. Introduzione

Il tema di cui voglio occuparmi è quello delle definizioni nel diritto dei consumatori. Fra di esse, intendo concentrarmi sulle definizioni del sostantivo ‘consumatore’ e, ancora più precisamente, voglio occuparmi della definizione legislativa di ‘consumatore’ forse più importante nell’ordinamento giuridico italiano, ossia quella di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo (il decreto legislativo n. 206 del 2005). La dottrina e la giurisprudenza si sono lungamente occupate del tema, il che dimostra il grande interesse che esso riveste per queste ultime. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere legittimamente perché un tema del genere dovrebbe essere di qualche interesse per chi si occupa di filosofia del diritto. La mia risposta a questo interrogativo preliminare riposa sulla considerazione che il tema in esame solleva una serie di questioni che da sempre sono al centro dell’attenzione dei filosofi del diritto, in particolare la questione dei rapporti fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario. In che modo tale questione viene coinvolta dal tema di cui sto parlando? La definizione che ho citato in precedenza è stata oggetto di differenti interpretazioni e la scelta fra di esse ha delle ricadute importanti sui rapporti fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario: è questa la tesi che cercherò di sostenere. In connessione a essa, tenterò anche di sostenere che, date queste ricadute, è possibile ricavare, da alcune riflessioni filosofiche sulla relazione fra i due linguaggi, un argomento che può arricchire il dibattito tra i sostenitori delle diverse interpretazioni della disposizione definitoria che ho richiamato.

Al fine di rendere l’esposizione più chiara, procederò nel modo seguente. Innanzi tutto, mi occuperò del significato ordinario del sostantivo ‘consumatore’¹. Mi chiederò cioè quale sia il significato che questa parola ha nel linguaggio ordinario e cercherò di fornirne una definizione lessicale. In secondo luogo, mi concentrerò sulla definizione legislativa di ‘consumatore’ dell’articolo 3 del codice del consumo, già richiamata in precedenza, e sulle sue interpretazioni. Cercherò, in particolare, di illustrare le due interpretazioni della definizione che si sono maggiormente affermate nella dottrina e nella giurisprudenza nel corso degli anni e i motivi per cui si differenziano. Successivamente, tenterò di descrivere le ricadute che la scelta di ciascuna delle interpretazioni in questione produce sui rapporti fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario e illustrerò l’argomento, a cui accennavo in precedenza, che può essere ricavato dalle riflessioni di filosofia del diritto su tali rapporti e che può arricchire il dibattito fra i sostenitori delle due interpretazioni prevalenti della defi-

¹ Preciso che, in questo testo, quando parlo del significato ordinario di un termine, intendo riferirmi al significato che quel termine ha nel linguaggio ordinario. Questa precisazione è necessaria, dal momento che il significato ordinario di un termine potrebbe anche essere inteso come il significato che un termine assume ordinariamente in un linguaggio (che potrebbe anche non essere il linguaggio ordinario). Su questo punto, cfr. Ryle 1953.

nizione legislativa. Infine, illustrerò un'analogia fra tale argomento e un argomento impiegato da John Austin, il che permetterà di esporre il primo dei due in maniera maggiormente incisiva e sintetica.

2. Il principale significato ordinario di 'consumatore'

Come si è detto, il primo punto da prendere in considerazione riguarda il significato ordinario del sostantivo 'consumatore'. Se guardiamo ai dizionari, possiamo renderci conto che si tratta di un termine con più significati ordinari, fra i quali ve ne è sicuramente uno prevalente (o principale), come dimostrano le seguenti definizioni lessicali, che possono essere prese a esempio: «Chi acquista o utilizza beni economici, spec. in quanto inserito nella massa a cui è destinata la produzione»²; «spec. in rapporto alla produzione e alla vendita, chi acquista e usufruisce di beni o prodotti»³. Da queste definizioni si ricava che consumatore è un soggetto che acquista o usa beni o servizi, ma è soprattutto chi li acquista o li usa per scopi privati. Infatti, fare parte della platea dei soggetti a cui la produzione è destinata o collocarsi in rapporto a chi produce e a chi vende vuol dire che l'acquisto o l'utilizzo di un bene o di un servizio non ha fini produttivi o commerciali, ma privati (cioè, più estesamente, è finalizzato a soddisfare esigenze della vita privata). Alla luce di queste considerazioni, possiamo affermare che il significato ordinario prevalente del termine è quello per cui consumatore è chi acquista o usa un bene o un servizio per scopi privati, ossia per soddisfare esigenze della vita privata. Un significato ordinario, ma non prevalente, è invece quello per cui consumatore è chi usa o acquista beni o servizi (a prescindere dal riferimento a uno scopo, come, per esempio, lo scopo privato). Per quanto riguarda il primo di questi due significati, cioè quello prevalente, bisogna precisare che un acquisto a scopo privato è caratterizzabile come un acquisto finalizzato a un uso dell'oggetto dell'acquisto volto a soddisfare esigenze della vita privata.

Se volessimo trovare un altro modo di esprimere il significato ordinario prevalente del sostantivo, per coglierne in maniera migliore la portata, potremmo avvalerci di una nozione a volte impiegata dai giuristi che si occupano del diritto dei consumatori, cioè la nozione di ciclo di consumo⁴. Un ciclo di consumo è una sequenza di tre fasi distinte: la prima fase, che è quella della persuasione, la seconda fase, ossia la fase dell'acquisto, e la terza, cioè la fase dell'uso o fruizione. Nella fase centrale,

² Devoto, Oli, Serianni e Trifone 2019: 523, voce *Consumatore*.

³ De Mauro 2000: 561, voce *Consumatore*.

⁴ Si veda, per esempio, Kirschen 2005: 50-51, nota 10: «Le diverse vesti che il consumatore assume nel corso del ciclo di consumo consentono di individuare le principali fasi in cui quest'ultimo può articolarsi: quella della persuasione (I fase), la successiva della negoziazione (II fase) ed infine la fase della fruizione (III fase)».

un soggetto acquista un bene o un servizio per soddisfare esigenze della vita privata, cioè per usare quel bene o quel servizio a scopi privati, mentre nella terza fase si realizza questo tipo di utilizzo. Nella prima fase, invece, cioè quella della persuasione, un soggetto riceve dei messaggi volti a persuaderlo a effettuare l'acquisto di un bene o di un servizio per scopi privati (e tale acquisto, come si è detto, costituisce la fase centrale di un ciclo di consumo). Di conseguenza, in base al significato ordinario prevalente di 'consumatore', un consumatore è chi partecipa ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo di un bene o di un servizio. Non è invece consumatore chi partecipa solamente alla prima fase di un ciclo di consumo. Questa affermazione può risultare all'apparenza controintuitiva. Troviamo infatti normale dire che i messaggi pubblicitari sono destinati ai consumatori. Tuttavia, il motivo per cui facciamo affermazioni di questo genere è che presupponiamo che i destinatari dei messaggi pubblicitari partecipino già ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo: diciamo, insomma, che i messaggi pubblicitari sono indirizzati a soggetti che già acquistano o usano beni o servizi per scopi privati. Non diremmo, di conseguenza, che un consumatore è un soggetto che partecipa solo e soltanto alla prima fase di un ciclo di consumo.

Le considerazioni appena fatte sul significato di 'consumatore' ci consentono di capire alcune delle caratteristiche spesso ascritte alla nozione di consumatore da parte della letteratura che si occupa del tema dei consumi. In essa si constata spesso che la qualifica di consumatore è estremamente pervasiva e che è particolarmente fluida, tanto che il termine 'consumatore' sarebbe un termine utilizzabile per descrivere ciascuno di noi. Il senso di affermazioni del genere si può cogliere appieno constatando appunto che la qualifica di consumatore si acquista partecipando ad almeno una delle due fasi finali di un ciclo di consumo e che questa partecipazione è oggi qualcosa di estremamente agevole per ciascuno di noi⁵. La possibilità di essere qualificati come consumatori può poi avere una durata molto ridotta nel tempo, perché è tale partecipazione a poter essere molto limitata nel tempo. Possono essere estreme la facilità e la velocità con cui si inizia a essere e si smette di essere consumatori, il che spiega l'idea secondo cui siamo tutti consumatori e, allo stesso tempo, nessuno di noi lo è⁶. Il fatto che essere consumatori dipenda dal partecipare, nei

⁵ In questo senso, cfr. Bourgoignie 1992: 300: «Since everyone engages in consumption, "the consumer" is a unique but *diffuse* concept; the status of consumer applies to each and every one of us». In modo simile si esprime Calvo 2005: 13: «Non stupisce alla fine se ogni consociato possa essere "consumatore", giacché l'attributo in parola non indica una caratteristica della persona, ma evoca il protagonista dell'azione mirata ad un atto qualificato sul piano finalistico». Si veda anche Giuggioli 2012: 81.

⁶ In questi termini si esprime, per esempio, Offe 1984: 228: «'consumers' do not constitute a clearly delimitable and organizable complex of individuals. Rather they constitute an abstract category which defines certain *aspects* of the social actions of almost all individuals. Everyone and at the same time no one is a 'consumer'. The concept of 'consumer' does not apply 'segmentally' (i.e., consumers versus non-consumers) but, rather, 'functionally', that is, with reference only to *certain* spheres of action of *all* individuals». Analoghe affermazioni si trovano già in Kyrk 1923: 2: «Every one is a consumer, but each

termini illustrati in precedenza, a un ciclo di consumo costituisce poi il motivo per cui si può affermare che nessuno di noi è intrinsecamente un consumatore⁷.

3. La definizione legislativa di ‘consumatore’

Quella che è stata appena individuata è la nozione ordinaria prevalente o principale di consumatore, o, se si preferisce, il concetto ordinario prevalente o principale di consumatore. Concentriamoci ora sulla nozione legislativa di consumatore, in particolare sulla nozione di consumatore ricavabile dalla definizione di cui all’articolo 3 del codice del consumo. Il testo della definizione è il seguente: «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (d’ora in poi parlerò semplicemente, per ragioni di sintesi, dell’attività eventualmente svolta). Come si nota fin da subito, si tratta di una definizione particolarmente problematica, alla luce dell’indeterminatezza dei termini che ricorrono in essa. In primo luogo, il legislatore ha fatto ricorso al verbo ‘agisce’, senza specificare il tipo di azione a cui si riferisce. In secondo luogo, il termine ‘scopi’ risulta ambiguo: può essere inteso come “motivi psicologici del soggetto agente”, ma anche come “finalità oggettive determinabili alla luce delle caratteristiche dell’atto compiuto”, ossia come caratteristiche che non coincidono con elementi di natura psicologica⁸. A essere ambiguo è anche l’aggettivo ‘estranei’: l’estraneità di qualcosa rispetto a qualcos’altro può infatti essere totale o parziale, e, nel caso in cui sia parziale, serve stabilire quale grado di estraneità si debba conseguire perché una cosa possa dirsi estranea a un’altra; ma il legislatore non specifica quale tipo di estraneità sia qui richiesta, lasciando il compito di farlo all’interprete. Inoltre, il legislatore non indica il criterio in virtù del quale considerare gli scopi estranei (totalmente o parzialmente) rispetto all’attività eventualmente svolta, lasciando anche questo compito all’interprete, ed è proprio questo, come vedremo, il motivo della divergenza fra le interpretazioni maggiormente affermatesi della disposizione qui in esame.

Date queste caratteristiche della definizione legislativa, non stupisce che di essa

individual has a most disconcerting way of suddenly ceasing to function in that role and appearing in another with exactly contrary interests and problems. Try to lay your hands upon the general public and it has disappeared or is non-existent. The consumer from being every one seems to be no one. Economically speaking, we all of us lead double lives».

⁷ «Nessuno, in realtà, nasce consumatore né lo rimane per sempre. Non esistono in natura dei soggetti che possono qualificarsi “consumatori” al pari di “persona umana” o “animale”. L’essere consumatore è una qualità diversa, sfuggevole per certi versi, che non si riesce a vedere dal punto di vista interno al soggetto poiché quest’ultimo è “altro” in primo luogo; diventa consumatore solo in alcuni momenti e in relazione sinallagmatica con altri soggetti» (Cerioni 2014: 119).

⁸ Sul punto, si veda Gabrielli 2003: 1159.

siano state proposte interpretazioni divergenti⁹. Come ho anticipato, due sono gli orientamenti prevalenti. Il primo fa capo alla cosiddetta “teoria dello scopo dell’atto” o anche “teoria dello scopo dell’azione”. Il secondo orientamento fa invece capo alla cosiddetta “teoria della competenza”.

Secondo la teoria dello scopo dell’atto, il consumatore è una persona fisica che acquista un bene o un servizio per uno scopo privato, ossia per soddisfare esigenze della vita privata: in base a questa teoria, quindi, il verbo ‘agisce’ indica un atto di acquisto, mentre gli scopi dell’acquisto risultano estranei all’attività eventualmente svolta quando tale acquisto è volto a un uso del bene o del servizio oggetto del contratto finalizzato alla soddisfazione di esigenze della vita privata (nel senso che il bene o servizio oggetto di acquisto è destinato a tale soddisfazione)¹⁰. Se questa può considerarsi un’esposizione di carattere generale della teoria dello scopo dell’atto, diverse sono le sue varianti. Innanzitutto, come si è già detto, il termine ‘scopi’ può essere interpretato in due modi diversi: si può cioè affermare che, per stabilire gli scopi dell’acquisto, si debba guardare ai motivi dell’acquirente oppure a elementi oggettivi, quali, per esempio, il contenuto del contratto di acquisto, le circostanze della stipulazione, la veste di presentazione dei contraenti e, soprattutto, la natura del bene o del servizio oggetto del contratto. È la seconda la variante prevalente in dottrina e giurisprudenza¹¹. Un’ulteriore divisione fra varianti della teoria qui in esame discende dalle diverse interpretazioni che si possono offrire dell’aggettivo ‘estranei’: come si è visto, si può richiedere un’estraneità totale o parziale, cioè che l’uso del bene sia totalmente o solo parzialmente destinato a soddisfare esigenze della vita privata, e, in quest’ultimo caso, ulteriori distinzioni fra versioni della teoria discenderanno dal *quantum* che sarà richiesto perché l’estraneità possa considerarsi sussistente¹².

Veniamo ora alla teoria della competenza. In base a questa teoria un consumatore, come afferma anche la teoria dello scopo dell’atto, è innanzi tutto una persona fisica che acquista un bene o un servizio. Tuttavia, cambia l’interpretazione dell’espressione ‘scopi estranei all’attività eventualmente svolta’. Per la teoria della

⁹ Le questioni interpretative appena menzionate hanno cominciato a porsi, in realtà, prima che il codice del consumo entrasse in vigore. La definizione che abbiamo riportato, infatti, è molto simile a una definizione precedente, collocata, prima dell’entrata in vigore del codice del consumo, all’interno del codice civile, all’articolo 1469-*bis*, introdotto per dare attuazione alla direttiva 93/13/CEE.

¹⁰ Perciò, agire per scopi estranei all’attività eventualmente svolta significherebbe, sostanzialmente, «soddisfare esigenze personali o familiari» (Gabrielli 2003: 1162). Di conseguenza, lo scopo dell’attività «deve essere connotato dalla non professionalità, ovvero coincidere con il soddisfacimento di un bisogno della sfera privata, personale o familiare» (Chinè 2012: 21).

¹¹ Prevale cioè la tesi secondo cui «non si possa fare riferimento ai motivi interiori del contraente, ma occorra avere riguardo alla destinazione oggettiva del bene o del servizio acquistato» (Cian 1996: 414).

¹² Ciò conferma come risulti «facile giocare sull’aggettivo “estraneo”, per sostenere che esso non implica necessariamente l’esclusività della destinazione a scopi diversi da quelli imprenditoriali o professionali» (Dellacasa 2004: 232-233).

competenza, infatti, gli scopi non vanno identificati alla luce dell'uso del bene o del servizio oggetto dell'acquisto. Bisogna invece prendere in considerazione il contratto di acquisto stipulato nel caso concreto e chiedersi se la stipulazione di quel tipo di contratto rientri nell'esercizio dell'attività eventualmente svolta dal contraente. Se la risposta è negativa, allora il contraente potrà ritenersi un consumatore, altrimenti no¹³. È questo il motivo per cui questa teoria si chiama "della competenza": il consumatore è un contraente privo di competenza rispetto all'atto che compie, cioè alla stipulazione di un determinato tipo di contratto, data l'obiettiva mancanza di inerenza di quest'ultimo rispetto all'attività eventualmente svolta¹⁴. Un esempio che consente di cogliere il punto riguarda «il contratto di acquisto di un'automobile da parte di un rivenditore di auto»¹⁵; l'acquirente, in questo caso, non sarebbe qualificabile come un consumatore «in quanto la conclusione di contratti di tal genere rientra, per il rivenditore, nell'esercizio della sua attività professionale»¹⁶.

La divergenza fra le due teorie non è, quindi, di poco conto. Difatti, da un lato, secondo la teoria della competenza, il consumatore è l'acquirente di beni o servizi privo di competenza; dall'altro lato, secondo la teoria dello scopo dell'atto, il consumatore risulta essere chi acquista beni o servizi per scopi privati. Ovviamente, in determinati casi, un soggetto può ricadere in entrambe le categorie appena menzionate (perché può essere privo di competenza e agire per scopi privati), ma, in altri casi, può ricadere in una sola di esse (perché può essere un acquirente dotato di competenza che agisce per scopi privati oppure un acquirente privo di competenza che non agisce per scopi privati)¹⁷ e, in casi del genere, la scelta se sia qualificabile oppure no come consumatore dipenderà dalla scelta fra le due teorie.

¹³ Di conseguenza, «occorrerebbe verificare se rientri nell'esercizio della attività professionale non l'utilizzazione del bene o del servizio acquisito, ma l'utilizzazione del contratto, e cioè l'attività di stipula di contratti del genere di quello in concreto posto in essere» (Minervini 2014: 39). In altri termini, «per definire quando si agisce per uno scopo estraneo all'attività professionale, occorre prescindere dalla destinazione oggettiva del bene o del servizio dedotto in contratto, focalizzandosi piuttosto l'indagine sul tipo di contratto concluso, così da accertare di volta in volta se la stipulazione di contratti del genere di quello posto in essere nel caso concreto rientri nell'esercizio dell'attività professionale, e quindi nella specifica competenza professionale del soggetto» (Alpa 2016: 152).

¹⁴ L'elemento da valutare è dunque «l'obiettiva inerenza del contratto ad una specifica attività» (Dellacasa 2004: 233).

¹⁵ Minervini 2014: 39.

¹⁶ Minervini 2014: 39.

¹⁷ Se difatti, da un lato, «non occorre cercar lontano per imbattersi in situazioni in cui il professionista, alle prese con un affare che non ha rapporto diretto con l'esercizio della sua attività, corre i rischi di un noviziato non meno ruvido di quello che tocca al consumatore tipico» (Pardolesi 1994: 139), dall'altro lato «non è difficile additar casi in cui il soggetto si muove per esigenze puramente personali, eppure esibisce un'expertise in grado di mettere alle corde gli esperti di settore» (Pardolesi 1994: 139).

4. Un argomento filosofico-giuridico per le scelte interpretative

A partire dalle considerazioni appena fatte possiamo arrivare all'ultima questione che è stata indicata all'inizio del presente testo, ossia quella dei rapporti fra linguaggio ordinario e linguaggio giuridico. È chiaro che la teoria dello scopo dell'atto conduce a un'interpretazione della definizione legislativa di consumatore che rende la nozione legislativa di consumatore una specificazione della nozione ordinaria prevalente di consumatore, mentre la teoria della competenza non produce questo risultato.

Per comprendere questo punto al meglio, è utile ricorrere a una tipologia delle definizioni legislative¹⁸. Queste ultime possono essere qualificate come definizioni stipulative e suddivise in definizioni esplicative o ridefinizioni e definizioni stipulative pure. Alla prima categoria sono riconducibili quelle definizioni che attribuiscono a un termine un significato più preciso del suo significato ordinario: un significato, in altre parole, che si mantiene nel solco del significato ordinario, poiché ne costituisce una specificazione¹⁹. Alla categoria delle definizioni stipulative pure, invece, sono riconducibili quelle definizioni che attribuiscono a un termine un significato nuovo e diverso rispetto al significato ordinario di quel termine. Si può poi aggiungere che, poiché un termine può avere più significati ordinari (come si è visto, ciò vale per il termine 'consumatore'), le definizioni esplicative o ridefinizioni sono ulteriormente suddivisibili in due gruppi: da un lato, il gruppo delle definizioni esplicative che precisano il significato ordinario prevalente di un termine (che possono essere qui chiamate definizioni esplicative "di tipo 1") e, dall'altro lato, il gruppo delle definizioni esplicative che precisano il significato ordinario non prevalente di un termine (che possono essere qui chiamate definizioni esplicative "di tipo 2"). All'esposizione di questa tipologia bisogna aggiungere un'altra considerazione importante: il fatto che una definizione legislativa rientri in uno dei tipi appena indicati non costituisce l'esito di un automatismo, ma di un'attività interpretativa; per esempio, che una definizione del legislatore sia esplicativa o stipulativa pura dipende dall'interpretazione che di quella definizione si dà.

Fatte queste premesse, torniamo alla definizione legislativa di 'consumatore' qui in esame. Come si è visto, la teoria dello scopo dell'atto porta a considerarla come una definizione con cui si attribuisce alla parola 'consumatore' un significato più preciso del suo significato ordinario prevalente. Di conseguenza, seguendo la teoria

¹⁸ Per approfondire il tema delle definizioni legislative, al di là della sbrigativa classificazione qui proposta, si vedano: Scarpelli 2014; Scarpelli 1959; Scarpelli 1985; Belvedere 1977; Tarello 1978; Belvedere, Jori e Lantella 1979; Tarello 1980; Dellacasa 2004.

¹⁹ Queste definizioni sono descritte usualmente come definizioni che «si distaccano solo parzialmente dagli usi linguistici» (Jori e Pintore 2014: 20). Questo parziale distacco dipende dalla necessità di incrementare la precisione dei discorsi in cui viene usato il termine ridefinito; per questo, si può affermare che le ridefinizioni «propongono di usare una espressione (già in uso) in modo più preciso rispetto all'uso comune» (Guastini 2017: 3).

dello scopo dell'atto, la nozione legislativa di consumatore viene mantenuta nel solco della nozione ordinaria prevalente di consumatore (in base alla quale, come si è visto, consumatore è chi acquista o usa un bene o un servizio per scopi privati). La definizione legislativa apparirà, di conseguenza, come una definizione esplicativa del primo dei due tipi indicati in precedenza. Al contrario, la teoria della competenza porta a un esito differente, che sicuramente non comporta la creazione di una connessione fra la nozione legislativa di consumatore e la nozione ordinaria prevalente di consumatore. Si potrebbe invece dire che, in base alla teoria della competenza, la definizione legislativa di 'consumatore' si configura come una definizione esplicativa, con cui si precisa il significato ordinario non prevalente del sostantivo 'consumatore' che è stato descritto in precedenza (alla luce del quale, come si è detto, non è necessario guardare allo scopo dell'atto per qualificare una persona come consumatore).

È in base a queste considerazioni che diviene possibile elaborare un argomento a supporto della teoria dello scopo dell'atto, partendo da alcune riflessioni di filosofia del diritto sul linguaggio giuridico. Mi riferisco in particolare alle riflessioni di Mario Jori, a partire dalle quali si può agevolmente mettere in luce la necessità che venga mantenuta una connessione fra il linguaggio ordinario e il linguaggio giuridico²⁰. Innanzi tutto, fra i due linguaggi esiste un rapporto di prestito semiotico, che opera sia a livello sintattico sia a livello semantico. Esiste, di conseguenza, una relazione di condivisione fra i due linguaggi. Il linguaggio giuridico, però, presenta alcune somiglianze con i linguaggi artificiali, che impediscono di qualificarlo come un linguaggio ordinario, ma che, essendo appunto delle somiglianze, non permettono nemmeno di dire che si tratti di un vero e proprio linguaggio artificiale²¹. Esso occupa dunque una posizione intermedia fra il linguaggio ordinario e i linguaggi artificiali e questa collocazione ha a che fare con il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico. È un bene, per un ordinamento giuridico, che il linguaggio giuridico non sia un linguaggio artificiale e che mantenga una relazione stretta con il linguaggio ordinario pur non essendo totalmente riconducibile alla categoria dei linguaggi ordinari: questa relazione consente di mantenere un contatto fra il diritto e tutti i consociati, il che serve a garantire il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico²². È chiaro che la difesa di questa relazione passa anche per l'attività in-

²⁰ Si veda Jori 2013, nonché Jori e Pintore 2014: 182-202.

²¹ Oltre a presentare alcuni «elementi sintattici e semantici artificiali» (Jori 2013: 283), infatti, il linguaggio giuridico, in maniera simile ai linguaggi artificiali, «persegue il controllo del contenuto dei discorsi giuridici» (Jori 2013: 282), ma per esso non vale «la spontanea e volontaria osservanza delle regole metodologiche in un linguaggio strumentale: proprio per questo in diritto abbiamo bisogno di autorità la cui decisione è fatta coattivamente osservare» (Jori 2013: 283).

²² «[I]l diritto è [...] una pratica sociale caratterizzata dalla interazione della gente comune, che comprende e parla il linguaggio e usa i relativi strumenti concettuali in modo molto approssimativo, e di un gruppo di professionisti che lo conosce e lo pratica più a fondo. Quando i giuristi si separano davvero dal resto della società, il diritto crolla e spesso con esso anche la società» (Jori 2013: 284). Per analoghe considerazioni, cfr. Lantella 1979: 193.

interpretativa, soprattutto per l'attività di interpretazione delle definizioni legislative, poiché una definizione del genere è ciò a cui l'interprete deve rifarsi per stabilire come interpretare una pluralità di disposizioni diverse (nelle quali ricorre il termine in essa definito).

Se tutto ciò è corretto, abbiamo allora a disposizione un criterio per stabilire, in determinati casi, a quale, fra le possibili interpretazioni di una definizione legislativa, debba andare la nostra preferenza. Innanzi tutto, qualora una prima interpretazione portasse a vedere una definizione come una definizione esplicativa e una seconda interpretazione portasse a vedere la medesima definizione come una definizione stipulativa pura, dovremmo preferire la prima interpretazione, in quanto maggiormente idonea a garantire una connessione fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario. In secondo luogo, se una prima interpretazione portasse a considerare una definizione come una definizione esplicativa di tipo 1 e una seconda interpretazione portasse a considerare la stessa definizione come una definizione esplicativa di tipo 2, dovremmo preferire la prima interpretazione, in quanto maggiormente idonea a garantire una connessione più forte fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario.

Nel caso della definizione legislativa del termine 'consumatore' qui discussa, come si è visto, la teoria dello scopo dell'atto conduce a un'interpretazione che porta a vedere tale definizione legislativa come una definizione che precisa il significato ordinario prevalente del sostantivo 'consumatore', cioè come una definizione esplicativa di tipo 1. La teoria della competenza non assicura questo risultato, ma conduce a ritenere la definizione legislativa di 'consumatore' una definizione esplicativa di tipo 2. Perciò, dovremmo preferire la prima teoria, proprio perché, grazie a essa, le disposizioni in cui compare il termine 'consumatore' e che devono essere interpretate alla luce della disposizione definitoria di cui all'articolo 3, manterranno una connessione con il significato ordinario prevalente di questo sostantivo.

Una possibile obiezione a quanto appena detto riguarda la questione della giustizia dell'attività di preservazione della connessione fra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario: anche ammettendo che il mantenimento della connessione in parola sia necessario per il buon funzionamento di un ordinamento giuridico, sarebbe sbagliato sostenere che si debba operare per preservare questa connessione, dato che potrebbe essere ingiusto farlo. La risposta a questa obiezione è la seguente. Se riteniamo che l'ordinamento giuridico in cui operiamo sia ingiusto e debba essere mutato, allora troveremo ingiusto favorire il suo buon funzionamento, il che condurrà facilmente a rigettare l'idea che si debba operare per far sì che la connessione fra i due linguaggi venga mantenuta. Tuttavia, questa considerazione non mette in dubbio l'idea che il mantenimento di questa connessione sia necessario perché l'ordinamento funzioni bene. Di conseguenza, se si ritiene che sia giusto operare per garantire il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico in cui ci si trova, sarà agevole avallare argomenti come quello qui proposto, perché operare nel modo suggerito da tale argomento favorirà il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico.

Poiché, nel dibattito che vede contrapporsi i sostenitori della teoria dello scopo dell'atto e i sostenitori della teoria della competenza, ciascuna delle due teorie viene sostenuta al fine di migliorare il funzionamento del diritto dei consumatori, un presupposto condiviso da parte dei partecipanti al dibattito sembra essere proprio che si debba cercare di garantire il buon funzionamento dell'ordinamento giuridico: se ciò è corretto, allora l'argomento qui proposto può trovare agevolmente spazio in tale dibattito.

5. Conclusione: un'analogia

In conclusione, al fine di esprimere in modo più incisivo e sintetico l'argomento qui presentato, voglio provare a illustrare un'analogia fra esso e un argomento proposto da John Austin.

L'argomento di Austin a cui mi riferisco riguarda l'impiego del termine '*sanction*'. Austin rileva come questo termine sia stato impiegato da alcuni autori per indicare non solo conseguenze giuridiche che costituiscono un male, ma anche conseguenze giuridiche che costituiscono un bene:

By some celebrated writers (by Locke, Bentham, and, I think, Paley), the term *sanction*, or *enforcement of obedience*, is applied to conditional good as well as to conditional evil: to reward as well as to punishment²³.

Austin critica questo utilizzo del termine e, per farlo, si appella al significato che il termine ha nel linguaggio ordinario, attraverso una serie di considerazioni, tra le quali si possono qui citare le seguenti:

If *you* expressed a desire that *I* should render a service, and if you proffered a reward as the motive or inducement to render it, *you* would scarcely be said to *command* the service, nor should *I*, in ordinary language, be *obliged* to render it. In ordinary language, *you* would *promise* me a reward, on condition of my rendering the service, whilst *I* might be *incited* or *persuaded* to render it by the hope of obtaining the reward²⁴.

Il punto sottolineato da Austin, quindi, è che, nel linguaggio ordinario, il termine '*sanction*', quando viene usato per indicare una conseguenza, non indica una conseguenza premiale, ma una conseguenza negativa per chi la subisce. Perciò, usarlo per indicare anche ciò che costituisce un premio comporta ingaggiare una faticosa (ed evitabile) lotta con il linguaggio ordinario:

²³ Austin 1995: 23.

²⁴ Austin 1995: 23-24.

If we put *reward* into the import of the term *sanction*, we must engage in a toilsome struggle with the current of ordinary speech; and shall often slide unconsciously, notwithstanding our efforts to the contrary, into the narrower and customary meaning²⁵.

L'argomento che ho avanzato nel presente scritto è dunque analogo a quello usato da Austin (sebbene il secondo riguardi primariamente il linguaggio della filosofia del diritto e della teoria generale del diritto, e non il linguaggio del legislatore). Infatti, si può dire che il primo dei due argomenti si sostanzia nella seguente domanda, in cui viene impiegata la stessa idea a cui Austin ricorre: se i giuristi, nello svolgimento della loro attività di interpretazione delle disposizioni definitorie formulate dal legislatore, possono giungere a significati che non sono in contrasto con i significati o, se esistono, con i principali significati che i termini definiti da quelle disposizioni hanno nel linguaggio ordinario, evitando così di ingaggiare una lotta con quest'ultimo, perché non sfuggire a tale lotta?

Bibliografia

- Alpa, G. (2016). *Il codice del consumo*, in G. Alpa, A. Catricalà (a cura di), *Diritto dei consumatori*, Bologna, Il Mulino, 131-194.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Cambridge, Cambridge University Press.
- Belvedere, A. (1977). *Il problema delle definizioni nel codice civile*, Milano, Giuffrè.
- Belvedere, A., Jori, M., Lantella, L. (1979). *Definizioni giuridiche e ideologie*, Milano, Giuffrè.
- Bourgoignie, T. (1992). *Characteristics of Consumer Law*, «Journal of Consumer Policy», 14, 3, 293-315.
- Calvo, R. (2005). *I contratti del consumatore*, Padova, CEDAM.
- Cerioni, M. (2014). *Diritti dei consumatori e degli utenti*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Chinè, G. (2012). *Art. 3*, in V. Cuffaro (a cura di), *Codice del consumo e norme collegate* (2006), 3^a ed., Milano, Giuffrè, 15-31.
- Cian, G. (1996). *Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori*, «Studium Iuris», 2, 4, 411-426.
- De Mauro, T. (2000). *Il dizionario della lingua italiana*, Torino, Paravia.

²⁵ Austin 1995: 24.

- Dellacasa, M. (2004). *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, Torino, Giappichelli.
- Devoto, G., Oli, G.C., Seriani, L., Trifone, M. (2019). *Nuovo Devoto-Oli. Il vocabolario dell'italiano contemporaneo*, Firenze, Le Monnier.
- Gabrielli, E. (2003). *Sulla nozione di consumatore*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 57, 4, 1149-1183.
- Giuggioli, P.F. (2012). *Il contratto del consumatore*, Torino, UTET.
- Guastini, R. (2017). *Filosofia del diritto positivo. Lezioni*, Torino, Giappichelli.
- Jori, M. (2013). *Linguaggio giuridico*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 257-288.
- Jori, M., Pintore, A. (2014). *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Kirschen, S. (2005). *Art. 3, Definizioni comma 1 lett. a) consumatore o utente*, in G. Alpa, L. Rossi Carleo (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 46-63.
- Kyrk, H. (1923). *A Theory of Consumption*, Boston-New York, Houghton Mifflin Company.
- Lantella, L. (1979). *Pratiche definitorie e proiezioni ideologiche nel discorso giuridico*, in Belvedere, Jori e Lantella 1979, 1-346.
- Minervini, E. (2014). *Dei contratti del consumatore in generale* (2006), 3^a ed., Torino, Giappichelli.
- Offe, C. (1984). *Alternative Strategies in Consumer Policy* (1981), in Id., *Contradictions of the Welfare State*, London, Hutchinson, 220-238.
- Pardolesi, R. (1994). *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): una direttiva abusata?*, «Il Foro Italiano», 117, 5, 137-152.
- Ryle, G. (1953). *Ordinary Language*, «The Philosophical Review», 62, 2, 167-186.
- Scarpelli, U. (1959) *La definizione nel diritto*, «Jus», 10, 4, 496-506.
- Scarpelli, U. (1985). *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), Milano, Giuffrè.
- Scarpelli, U. (2014). *Il problema della definizione e il concetto di diritto* (1955), in Id., *Filosofia analitica del diritto*, Pisa, Edizioni ETS, 129-229.
- Tarello, G. (1978). *Il problema delle definizioni legislative*, «Politica del diritto», 9, 3, 345-351.
- Tarello, G. (1980). *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè.